



Regione Siciliana

**L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro,
di concerto con l'Assessore regionale per l'economia**

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO in particolare, l'articolo 14 dello Statuto della Regione Siciliana, R.D. 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 2, il quale annovera tra le materie di competenza legislativa esclusiva della Regione quelle relativa a industria e commercio nonché l'incremento della produzione agricola ed industriale, la valorizzazione, distribuzione, difesa dei prodotti agricoli ed industriali e delle attività commerciali;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1949, n. 1182, recante "Norme di attuazione dello Statuto siciliano per il trasferimento alla Regione delle funzioni amministrative in materia di industria e commercio";

VISTO l'art.10 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, il quale prevede il trasferimento alle Regioni a Statuto Speciale, in quanto non siano già attribuite, delle funzioni e dei compiti conferiti dallo stesso decreto legislativo alle Regioni a Statuto Ordinario, con le modalità previste dai rispettivi Statuti;

VISTO l'art. 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000, recante l'individuazione dei beni e delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni per l'esercizio delle funzioni in materia di incentivi alle imprese di cui agli articoli 19, 30, 34, 41 e 48 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n.112";

VISTO l'articolo 24 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008 n. 133, con cui è stata tra l'altro abrogata la legge 1° febbraio 1965 n. 60;

VISTO il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis;

VISTO il decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184 recante "Codice degli incentivi, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160;

VISTO l'art. 2 della legge regionale n. 1 del 5 gennaio 2026, che disciplina l'erogazione di "Incentivi a sostegno delle assunzioni connesse a progetti di investimento iniziale" in favore dei datori di lavoro del settore privato che realizzino progetti di investimento iniziale nel territorio regionale, prevedendo che le disposizioni attuative della misura siano stabilite con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, previo parere della competente commissione dell'Assemblea regionale siciliana;

VISTA la deliberazione della Giunta di Governo n. 69 del 17/02/2026 e il parere favorevole reso dalla V Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana nella seduta n. 182 del 24/02/2026;

DECRETA

ARTICOLO 1

(Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità)

1. Possono accedere al contributo a fondo perduto di cui all'art. 2 della Legge Regionale 5 gennaio 2026, n. 1 (di seguito "L.r. n. 1 del 2026"), i datori di lavoro operatori economici del settore privato (di seguito "Operatori Economici") per tali intendendosi qualsiasi persona o ente, anche senza scopo di lucro, che, a prescindere dalla forma giuridica, alla data di presentazione dell'istanza di erogazione soddisfino congiuntamente i seguenti requisiti:

- a. Risultare titolari di Partita IVA attiva;
- b. Non trovarsi in stato di liquidazione volontaria, non essere sottoposti a procedure concorsuali previste dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. 14/2019 e successive modifiche) e non rientrare nella definizione di "impresa in difficoltà" ai sensi dell'articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- c. Non aver subito, nei tre anni precedenti l'istanza, provvedimenti sanzionatori definitivi per violazioni delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro o per violazioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
- d. Essere in possesso di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare;
- e. Rispettare gli obblighi di assunzione di cui alla Legge 68/1999 e ss.mm.ii., salvo il caso di assolvimento degli stessi tramite pagamento delle sanzioni.

2. Al momento del pagamento dell'aiuto, l'Operatore Economico deve disporre di almeno una sede o una filiale nel territorio della Regione Siciliana.

3. È precluso l'accesso al contributo in caso di sussistenza di uno dei motivi di esclusione di cui al D.lgs. 27 novembre 2025, n. 184.

ARTICOLO 2

(Oggetto dell'incentivo - Investimento iniziale - Nesso occupazionale)

1. Il contributo è concesso a fronte della realizzazione di qualsiasi forma di "investimento iniziale" nel territorio della Regione Siciliana, avviato a far data dall'entrata in vigore della Legge regionale n. 1 del 2026 nel rispetto delle condizioni e dei limiti oggettivi e soggettivi previsti dal Capo I e dell'articolo 14 del Regolamento (UE) n. 651/2014, rubricato "Aiuti a finalità regionale agli investimenti", ed è parametrato al costo delle nuove assunzioni a tempo indeterminato direttamente collegate alla realizzazione dell'investimento medesimo.

2. In conformità all'art. 2, punto 49, del Regolamento (UE) n. 651/2014, applicabile alla Sicilia in quanto zona assistita che soddisfa le condizioni di cui all'art. 107, par. 3, lett. a) del Trattato, per "investimento iniziale" si intende:

a) un investimento in attivi materiali e immateriali relativo a una o più delle seguenti attività:

- la creazione di un nuovo stabilimento;
- l'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente;
- la diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti o servizi non fabbricati o forniti precedentemente in detto stabilimento;
- un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo del prodotto o dei prodotti interessati dall'investimento nello stabilimento;

b) l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che è stato chiuso o che sarebbe stato chiuso in assenza di tale acquisizione.

3. Non costituiscono investimento iniziale la semplice acquisizione di azioni di un'impresa e, in ogni caso, gli interventi di sostituzione.

4. Il contributo è riconosciuto esclusivamente in relazione ai posti di lavoro creati direttamente dal progetto di investimento. I posti di lavoro creati devono determinare un incremento netto del numero di dipendenti nello stabilimento interessato rispetto alla media dei 12 mesi precedenti, dopo aver sottratto dal numero di posti di lavoro creati il numero di posti di lavoro soppressi nel corso dello stesso periodo, espressi in unità di lavoro-anno.

5. L'incentivo è erogato nel rispetto dei principi e delle condizioni di cui all'art. 31 del D.Lgs. 150/2015.

ARTICOLO 3

(Determinazione del costo del personale e modalità di calcolo del contributo)

1. Ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento (UE) n. 651/2014, i costi ammissibili ai fini dell'agevolazione sono costituiti dai costi salariali relativi alle assunzioni di cui all'articolo 2, calcolati su un periodo di due anni. La voce di costo del personale comprende esclusivamente le seguenti voci di spesa:

a) Retribuzione Annua Lorda (RAL), comprensiva di paga base, indennità di contingenza, scatti di anzianità, ratei di tredicesima e quattordicesima, nonché superminimi individuali e premi di produzione, purché costanti e contrattualizzati;

b) Contributi Previdenziali, per la quota a carico del datore di lavoro versata agli enti previdenziali (INPS o altre Casse);

c) Premi INAIL, per la quota parte del premio assicurativo contro gli infortuni e le malattie professionali riferibile al lavoratore agevolato;

d) Trattamento di Fine Rapporto (TFR), ossia la quota maturata mensilmente nel periodo di riferimento, determinata secondo la formula prevista dall'art. 2120 del Codice Civile.

2. Salvo quanto disposto dal successivo articolo 4, il contributo è calcolato applicando la percentuale del 10% sul costo totale del lavoro relativo al periodo di riferimento.

3. Il beneficiario è tenuto a sostenere finanziariamente almeno il 25% dei costi ammissibili attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico.

4. L'aiuto non può in ogni caso superare le intensità massime di aiuto previste dalla vigente Carta degli aiuti a finalità regionale per la Sicilia (60% per le piccole imprese, 50% per le medie imprese, 40% per le grandi imprese) calcolate sui costi salariali biennali.

ARTICOLO 4

(Maggiorazioni del contributo)

1. Il contributo è riconosciuto in misura pari al 15% del costo del personale qualora ricorra almeno una delle condizioni descritte nei commi seguenti.

2. La maggiorazione è riconosciuta ai datori di lavoro che dimostrino, attraverso idonea documentazione:

a) l'introduzione, a far data dalla pubblicazione della l.r. 1 del 2026 ed entro la data di presentazione della domanda di accesso al contributo, di un piano di welfare regolato da accordo sindacale o regolamento aziendale, che preveda l'erogazione di beni o servizi con finalità sociale;

b) il conseguimento, a far data dalla pubblicazione della l.r. 1 del 2026 ed entro la data di presentazione della domanda di accesso al contributo, di una certificazione ESG di sostenibilità rilasciata da organismi accreditati;

c) la realizzazione, nel corso dell'esercizio precedente quello di presentazione della domanda, di investimenti finalizzati al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza, eccedenti gli obblighi minimi di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.iii, per un importo pari ad almeno l'uno per cento dei ricavi relativi all'esercizio medesimo.

3. La maggiorazione è altresì riconosciuta qualora il datore di lavoro compri la sottoscrizione di accordi collettivi o individuali, a favore di tutto il personale, che sanciscono la riduzione stabile dell'orario a 35 ore settimanali mantenendo l'invarianza della retribuzione globale di fatto come definita dal CCNL applicato.

4. La maggiorazione è altresì riconosciuta per l'assunzione di:

a) Donne;

b) Personale di età superiore a 50 anni che risulti in stato di disoccupazione documentato da almeno due anni.

ARTICOLO 5

(Modalità di accesso al contributo)

1. Le istanze di contributo sono inoltrate esclusivamente in via telematica tramite la piattaforma informatica gestita da IRFIS FinSicilia S.p.a.

2. L'istante è tenuto a registrare l'operazione in piattaforma inserendo una relazione descrittiva del progetto di Investimento Iniziale, con specifica indicazione dell'incremento occupazionale atteso e dei costi stimati in conformità alle previsioni del presente decreto, nonché l'ulteriore documentazione richiesta dall'Avviso di cui al successivo comma 11.

3. I dati e le informazioni inseriti nella piattaforma informatica, unitamente alla documentazione prodotta a corredo delle istanze e delle rendicontazioni periodiche, sono acquisiti mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà, resa dall'istante ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

ARTICOLO 6

(Erogazione del contributo)

1. Il contributo è concesso secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze e fino all'esaurimento delle risorse stanziare. L'erogazione avviene per stati di avanzamento dell'Investimento Iniziale, secondo le finestre temporali stabilite con l'Avviso di cui all'art. 11 del presente decreto. In alternativa, l'istante ha facoltà, in sede di domanda, di chiedere un'anticipazione del contributo calcolato sulla base del costo stimato, in misura non superiore al 70%, previa presentazione di apposita garanzia fideiussoria o assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare.

2. Il contributo è erogato mediante accredito su conto corrente intestato all'Operatore economico.

3. In alternativa alla modalità di cui al comma precedente, l'Operatore economico può optare per la fruizione del contributo sotto forma di credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del capo II del titolo I della parte I del decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33.

4. L'esercizio dell'opzione di cui al comma precedente è subordinato alla previa stipula di un'apposita convenzione tra il Dipartimento regionale delle finanze e del credito e l'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 e successive modificazioni, volta a definire le modalità telematiche di trasmissione dei dati e i controlli automatizzati sulla legittimità della compensazione.

5. Sino alla sottoscrizione della convenzione di cui al comma precedente e all'istituzione dei relativi codici tributo, l'incentivo è corrisposto esclusivamente mediante erogazione sul conto corrente indicato dal beneficiario.

ARTICOLO 7

(Regime di Aiuto GBER e Cumulo con altre agevolazioni)

1. Le agevolazioni previste dal presente decreto costituiscono aiuti a finalità regionale agli investimenti e sono concesse nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal Capo I e dall'articolo 14 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (GBER) e successive modificazioni.

2. Ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) n. 651/2014, il contributo di cui al presente decreto può essere cumulato con altri aiuti di Stato, compresi gli aiuti "de minimis" concessi per gli stessi costi ammissibili (costi salariali delle nuove assunzioni), a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità di aiuto più elevata applicabile all'aiuto in questione nella Regione Siciliana, conformemente alla Carta degli aiuti a finalità regionale approvata dalla Commissione Europea.

3. È consentito il cumulo tra il beneficio di cui al presente decreto e il contributo all'occupazione di cui all'articolo 1 della L.r. n. 1 del 2026 (incentivo "de minimis"), fermo restando il rispetto dei massimali di intensità di aiuto calcolati sui costi salariali biennali (60% per le piccole imprese, 50% per le medie imprese, 40% per le grandi imprese).

ARTICOLO 8

(Vigilanza e controlli)

1. IRFIS FinSiciliaS.p.a. procede all'estrazione a sorte di un campione non inferiore al 5% delle domande ammesse nel periodo di riferimento, ai fini dello svolgimento di un controllo sulle dichiarazioni prodotte.

2. IRFIS FinSicilia S.p.a. ha facoltà di richiedere chiarimenti e documentazione aggiuntiva, nonché di procedere a verifiche d'ufficio presso gli enti previdenziali e l'Ispettorato del Lavoro.

ARTICOLO 9

(Decadenza, revoca e monitoraggio successivo)

1. L'operatore economico decade dall'agevolazione, con contestuale obbligo di integrale restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali, qualora Irfis Fin-Sicilia S.p.a. accerti:

a) la falsità o non conformità delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000;

b) la violazione degli obblighi di mantenimento dell'investimento o dell'occupazione previsti dall'articolo 14 del Regolamento (UE) n. 651/2014; in particolare, il beneficiario deve mantenere nella zona interessata l'investimento e i posti di lavoro creati per un periodo di almeno cinque anni dalla data di completamento dell'investimento o dalla data di assunzione (tre anni per le PMI);

c) l'irrogazione di sanzioni definitive per gravi violazioni delle norme a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) e/o la mancata applicazione integrale dei CCNL di settore nel periodo di percezione del contributo e nel triennio successivo al conseguimento dell'ultima quota di

contributo, a pena di revoca dell'intero beneficio percepito, in conformità al disposto dell'articolo 2 della legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1.

2. Ai fini della verifica di cui al comma 1, l'Amministrazione Regionale e Irfis Fin-Sicilia S.p.a. possono procedere a controlli d'ufficio ed ispezioni anche oltre il termine di erogazione dell'incentivo. L'Operatore economico è tenuto a conservare la documentazione probatoria e a garantire l'accesso ai dati per l'intero periodo di vigenza dell'obbligo di stabilità e regolarità richiesto ai fini dell'attribuzione del beneficio.

ARTICOLO 10

(Monitoraggio e flussi informativi istituzionali)

1. Al fine di garantire il costante monitoraggio dell'efficacia occupazionale e della sostenibilità finanziaria della misura, IRFIS FinSiciliaS.p.a trasmette, entro 45 giorni dalla chiusura di ogni annualità solare, una relazione tecnica sull'attuazione del beneficio all'Assessore regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro e all'Assessore regionale dell'economia.

2. La relazione deve riportare, in forma aggregata e analitica, i seguenti dati:

a) *Impatto occupazionale*: numero di nuove assunzioni e trasformazioni registrate, suddivise per provincia, settore merceologico, inquadramento contrattuale, genere e fasce d'età (con specifico focus su donne e over 50);

b) *Monitoraggio finanziario*: ammontare complessivo delle somme liquidate, entità degli impegni di spesa maturati per l'annualità in corso e proiezione del fabbisogno per l'annualità successiva;

c) *Disponibilità del Plafond*: indicazione puntuale delle risorse residue a valere sullo stanziamento annuo di 50 milioni di euro;

d) *Premialità*: analisi statistica sull'utilizzo delle maggiorazioni di cui all'Articolo 4 (ESG, Welfare, condizioni di fragilità);

e) *Attività di vigilanza*: sintesi degli esiti dei controlli a campione effettuati e dei provvedimenti di revoca eventualmente adottati.

ARTICOLO 11

(Disposizioni attuative ulteriori)

1. Le disposizioni attuative ulteriori necessarie all'attivazione della misura sono definite da IRFIS FinSiciliaS.p.a mediante apposito avviso pubblico, previa comunicazione all'Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro e all'Assessorato regionale dell'Economia.

ARTICOLO 12

(Norme finali)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto troveranno applicazione i vigenti decreti assessoriali che disciplinano il Fondo Sicilia. Restano inoltre ferme, in quanto applicabili, le disposizioni di vigilanza emesse da Banca d'Italia, le norme del diritto europeo e le leggi vigenti, ivi inclusi l'art. 2 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 e ss.mm.ii., istitutivo del "Fondo Sicilia" e il decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184 e ss.mm.ii., recante "Codice degli incentivi", le cui disposizioni prevarranno in caso di contrasto con il presente decreto.

ARTICOLO 13

(Pubblicità)

1. Il presente decreto è pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (GURS) e nei siti istituzionali della Regione Siciliana.

Palermo, 19/03/2026

L'Assessore regionale per l'Economia
DAGNINO



Documento firmato da:
Alessandro Dagnino
16.03.2026 11:43:12 UTC

Il Presidente
L'Assessore regionale *ad interim* per la
Famiglia, le Politiche Sociali e il Lavoro
SCHIFANI

RENATO
SCHIFANI

Firmato
digitalmente da
RENATO SCHIFANI
Data: 2026.03.19
10:58:33 +01'00'